

STATUTO

ROSA VENERINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANCONA AN VIA GIACOMO
MATTEOTTI 21

Numero REA: AN - 265446

Codice fiscale: 02859420420

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto a Rep.n.13572/10386

STATUTO

TITOLO I Denominazione - Sede - Durata Art. 1 -

Denominazione e sede

E' costituita una società cooperativa sociale di tipo "A", denominata: **"ROSA VENERINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**. Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di **"ROSA VENERINI SOC. COOP. SOCIALE"**.

La sede è fissata nel Comune di ANCONA.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze ed uffici anche in altre località e di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al comma precedente.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, presa a norma dell'art. 2480 c.c., anche prima della data di scadenza.

TITOLO II Disciplina di riferimento

Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 4 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste: - dal D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 - legge Basevi; - dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 - che ha istituito e disciplina le cooperative sociali; - dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 - recante nuove norme in materia di società cooperative; - dalla legge 03 aprile 2001, n. 142 e legge 30/2003; dal D. L. vo 117/ 2017 e 112/2017 nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.

Art. 5 - Regime mutualistico

La cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli

interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 6 - Scopo sociale

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e di ottenere, tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa si ispira ai principi base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. Tale scopo verrà perseguito, attraverso una attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ma non esclusiva ai seguenti ambiti:

a) Favorire la crescita e lo sviluppo individuale e collettivo, creandone i presupposti e le condizioni socio-sanitarie, educative e psicologiche;

b) Prevenire manifestazioni di disagio a livello del singolo e della comunità, strutturando interventi finalizzati, integrati e rispondenti alle diverse esigenze di sensibilizzazione, sostegno, cura accoglienza, educazione, assistenza, del contesto operativo di riferimento;

c) Realizzare iniziative di counseling e psicoterapia, orientamento e formazione per diverse fasce di età e tipologie di utenti;

d) Attivare e gestire scuole, centri, servizi e comunità dirette alla prima accoglienza, all'educazione, riabilitazione, formazione e inserimento professionale dei minori a rischio e di altre fasce di emarginazione (disabili, tossicodipendenti, ex detenuti o simili);

e) Attuare servizi integrativi della vita familiare, scolastica, sociale (centri di ascolto per adolescenti, centri psico-pedagogici per il recupero sociale ed iniziative ricreativo-culturali per le diverse fasce di emarginazione, centri e iniziative di integrazione culturale per immigrati; laboratori di educazione al movimento psico-corporeo, creatività e comunicazione globale di sviluppo, sviluppo della comunicazione affettiva e sessuale;

f) Attuare servizi di dopo-scolastici e/o di recupero, consulenza, assistenza, informazione, orientamento per bambini, ragazzi, insegnanti e genitori;

g) Servizi di consultazione per la terza età e centri socio-culturali per anziani;

h) Organizzare centri di valutazione psicodiagnostica e consulenza per l'orientamento scolastico professionale. La cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, si trovi in difficoltà, nella convinzione che, attraverso il lavoro inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo e le attività educative dell'uomo nel suo insieme, sia possibile il superamento dell'emarginazione.

Ciò attraverso l'utilizzo ottimale e la stabile organizzazione delle risorse morali, fisiche e materiali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo partecipano nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione della cooperativa.

I soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, con il quale contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3 della legge 142/2001.

La cooperativa potrà aderire a una o più delle

organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Art. 7 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'art. precedente ed il campo in cui opera (art. 1, c. 1, lett. a) della legge 8 novembre 1991, n. 381), nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa, potrà svolgere servizi educativi:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 1) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

A solo titolo esemplificativo, potrà svolgere:

- Servizi socio-educativi attraverso le seguenti attività: - gestione di asili nido, sezioni primavera, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, pubbliche, private e paritarie, ludoteche, agrinido, agriludoteche, laboratori per bambini e adolescenti;

- Servizi socio-educativi e ricreativi per bambini, adolescenti e giovani;

- Realizzazione di servizi per anziani, per soggetti portatori di handicap, soggetti svantaggiati;

- Realizzazione di servizi di formazione ed informazione per giovani e adulti secondo il disposto dell'art. 1, c. 1, lett. a della Legge 381/91; - gestione di spazi per bambini, adolescenti e giovani;

- gestione di laboratori sociali;

- gestione per conto proprio o per conto di Enti Pubblici o Privati di centri di vacanza e soggiorno (turismo sociale), attività ludiche e ricreative, anche non residenziali verso minori; - servizio di assistenza al trasporto di minori e disabili; - attività di animazione sia invernale che estiva, attività didattiche, ludiche, pedagogiche e quant'altro sia funzionale allo scopo

nell'ambito di un più ampio recupero dei minori o dei soggetti svantaggiati o socialmente a rischio e dei cittadini in genere;

- gestione di strutture ricettive per soggiorni e vacanza per minori , anziani, disabili, adulti ed utenti nonché la gestione di centri e strutture specifiche che permettano a tali soggetti la pratica di attività educative, sportive, riabilitative, ricreative, culturali ed educative;
- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere di animazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché di altre iniziative per il tempo libero, la cultura, lo sport, la musica ed il turismo sociale;
- potenziamento e realizzazione di attività rivolte alla socializzazione dei soggetti di cui allo scopo sociale;
- attività di Pet Therapy e ippoterapia.

- Servizi di counseling- Attività di mediazione familiare anche attraverso:

- La promozione della conoscenza della mediazione familiare(convegni, incontri, divulgazione informativa)

- L'apertura di un centro servizi per la mediazione(familiare, penale, lavorativa, ecc.).

- favorire la formazione professionale dei propri soci e dipendenti, tramite conferenze e corsi di aggiornamenti allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni ai sensi, con gli scopi e nelle forme previste dalla lettera a dell' art. 1 L. 381/1991;

- l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali, musicali, turistici e ricreativi e similari, mediante conduzione, gestione di impianti sportivi, biblioteche, complessi turistici o animazioni turistiche, altro similare al fine di contribuire all'educazione al miglioramento della salute ed alla elevazione intellettuale e morale dei fruitori.

- gestire, sempre in appalto o convenzione, servizi sociali, sanitari ed educativi per conto di Enti pubblici e privati anche presso strutture degli stessi. Può altresì, gestire in convenzione con Enti Pubblici e privati servizi di assistenza sociale, educativa e sanitaria;

- svolgere qualunque altra attività connessa, affine o conseguente a tutte quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, acquistare, alienare, concedere ed ottenere in affitto e comodato unità immobiliari e qualsiasi altro bene mobile ed immobile e svolgere attività finanziaria necessaria od utile alla realizzazione degli scopi sociali, sia indirettamente che direttamente, attinente ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:
 - assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale nei limiti di cui all'art. 2361 c.c., e

comunque non come attività prevalente e mai ai fini del collocamento tra il pubblico;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative o società.

La società potrà ottenere dai soci finanziamenti nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

Tali finanziamenti potranno essere erogati dai Soci anche non in proporzione alle quote di partecipazione dei Soci e potranno essere produttivi di interessi.

Art. 8 - Esercizio dell'attività.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

TITOLO IV Soci Art. 9 - Soci cooperatori ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve

essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 10 - Soci volontari.

Offrono spontaneamente il loro apporto lavorativo, esclusivamente per fini di solidarietà. Non hanno diritto ad alcun compenso e non vengono loro versati contributi assistenziali e previdenziali ad eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I soci volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dall'Organo amministrativo per tutti i soci.

A norma dell'art. 2, n. 2 della legge 381/91, sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo di tutti i soci.

Essi partecipano attivamente nella cooperativa, hanno diritto al voto in assemblea e possono essere eletti negli organi sociali.

Nella domanda di ammissione a socio volontario, deve essere indicata la particolare veste che viene assunta nell'ambito della cooperativa.

Il regolamento interno, approvato dall'assemblea, potrà meglio chiarire e definire i principi del rapporto che si instaura fra cooperativa e socio volontario e i diritti e i doveri di entrambe le parti.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 11 - Categoria speciale di soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'Organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, anche se sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 9, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile, in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli

scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 (cinquanta) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 32, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 20 del presente statuto:

a) Nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine

societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

In tal caso l'Organo amministrativo deve notificare, entro 15 giorni, all'interessato la deliberazione di esclusione. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

Art. 12 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 9.

Per i soci fruitori dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

Art. 13 - Procedura di ammissione

L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti, delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, entro 60 (sessanta) giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 14 - Conferimenti e quote dei soci cooperatori.

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere almeno una quota. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 15 - Vincoli sulle quote e loro alienazione.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 12.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Qualora l'organo amministrativo non conceda l'autorizzazione, il socio che intende cedere la sua quota, può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 16 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e

dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata (anche a mano) alla cooperativa.

Art. 17 - Diritti dei soci.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 18 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 19 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali. In tal caso spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza nell'interesse della cooperativa.

c) Il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mano alla società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio. Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 20 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

1. che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa o che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli stessi;
2. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
4. che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
5. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

6. che in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi e/o disordini fra i soci;

7. che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione;

8. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (ad esempio mobilità, disoccupazione etc);

9. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro

subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

10. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento o per cessazione naturale del rapporto di lavoro o altra causa; Il socio potrà, inoltre, essere escluso qualora commetta le seguenti mancanze:

a) Insubordinazione grave verso i soci amministratori e i diretti responsabili;

b) abbandono ingiustificato del posto di lavoro;

c) assenza ingiustificata dal posto di lavoro superiore a giorni 3 (tre) o assenza ripetuta per 3 (tre) volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;

d) rissa o litigio nei luoghi di lavoro;

e) danneggiamento volontario del materiale della cooperativa o del committente;

f) condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa successivamente all'inizio del rapporto di lavoro, non in relazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa, che pregiudichi la figura morale del socio lavoratore;

g) fumare ove è proibito e provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;

h) uso per chiamate personali dei mezzi di comunicazione della cooperativa o dei committenti, se non previa autorizzazione dei responsabili;

i) discussione sui luoghi di lavoro ed in presenza di terzi, di problematiche organizzative o aziendali, criticando e ledendo l'immagine della cooperativa;

j) furto o trafugamento di oggetti o merci appartenenti alla cooperativa o al committente;

k) esecuzione per conto proprio o di terzi di attività rientranti negli scopi sociali della cooperativa, senza espressa autorizzazione della stessa;

l) esecuzione per conto proprio o di terzi di attività con l'impiego del materiale della cooperativa;

m) recidiva in qualunque delle mancanze che abbia comportato almeno un provvedimento di sospensione.

Contro la delibera dell'organo amministrativo il socio può, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Contro la deliberazione definitiva di esclusione (sia dell'assemblea che dell'organo amministrativo) il socio può in ogni caso proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti

mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 21 - Provvedimenti in caso di recesso, esclusione e risoluzione del rapporto di lavoro.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'Organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Il socio potrà, inoltre, essere escluso qualora nell'ambito di lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso per uno dei motivi previsti dal regolamento interno.

Art. 22 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies, la cui liquidazione unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 23 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, purché ne facciano espressa richiesta entro 180 giorni dal decesso e a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'Organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di

subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 24 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20 punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V Soci sovventori

Articolo 25 - Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 26 - Conferimento e quote dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un

numero minimo di una quota.

Articolo 27 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 28 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini

dell'emissione dei titoli.

Articolo 29 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci operatori.

TITOLO VI Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Articolo 30 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 31 comma 6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 16;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'organo amministrativo deve inoltre redigere in conformità alle previsioni della normativa vigente, ed in particolare,

ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 112/2017 e successive modifiche, il bilancio sociale che dovrà essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

5. Gli amministratori e, se nominati, i sindaci, o il revisore debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 nonché dall'articolo 3 del d.lgs. 112/2017 in materia di impresa sociale;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, nonché dall'articolo 3 del d.lgs. 112/2017 in materia di impresa sociale;

e) ai ristorni.

E' fatto in ogni caso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/2017, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

L'impresa sociale può inoltre destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti alle finalità di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'art. 3 del d.lgs.n. 112/2017.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Articolo 32 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,

deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII Decisioni dei soci. Competenze e modalità

Articolo 33 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017
 - c) la nomina dell'Organo amministrativo;
 - d) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; o del revisore legale dei conti
 - e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci o del revisore legale;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci o del revisore legale;
 - g) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
 - h) l'approvazione del regolamento interno;
 - i) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
 - j) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio, presentata dall'Organo amministrativo;
 - k) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
 - l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 34.

Articolo 34 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 33 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con raccomandata anche a mano, tramite posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dalla domanda di ammissione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto a tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, o il revisore legale se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 35 Decisioni dei soci mediante deliberazione

Assembleare: costituzione e quorum deliberativi.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e

sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Articolo 36 - Votazioni

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora vene siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il segretario.

Articolo 37 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 28 c. 2. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 38 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII Amministrazione

Articolo 39 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile con un minimo di 3 membri eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio ad ogni suo rinnovo nominerà tra i suoi membri il Presidente, eventualmente il Vice presidente se non nominati dall'Assemblea.

I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal codice civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della società. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

In aggiunta i soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- accertata esperienza nelle attività delle imprese sociali;
- assenza di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno per delitto colposo, salvo gli effetti della riabilitazione.

Articolo 40 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla

decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale o al revisore legale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Articolo 41 - Metodi decisionali semplificati

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 42, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in

carica.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli amministratori intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora vene siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il segretario.

Articolo 42 - Metodo decisionale collegiale

Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo telegramma da inviarsi almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 43 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di

ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 44 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'Organo amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad ognuno di essi se non determinati direttamente in Assemblea.

Gli eventuali compensi riconosciuti agli amministratori della società per l'attività svolta in tale veste saranno determinati nel rispetto in ogni caso dei limiti previsti dal d.lgs. n. 112/2017.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve, in favore di amministratori (articolo 3 d.lgs. 112/2017).

Articolo 45 - Rappresentanza

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

TITOLO IX Organo di controllo

Articolo 46 - Collegio sindacale o Revisore Legale

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c. I Sindaci o il revisore legale dei

conti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Articolo 47 - Compiti

Il collegio sindacale o il revisore legale dei conti esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 48 - Organo di controllo facoltativo

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art.49 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 50, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 50 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola Zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione

TITOLO XI Scioglimento e liquidazione

Articolo 51 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 52 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XII

Disposizioni generali e finali Articolo

53 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 54 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti

finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 55 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: ANNALISA FIRMANI

Silvia Parlamenti Notaio